

Proc. n. 3481/2011 R.G.



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II Sezione Civile

Il Giudice, dott. Antonello AMODEO,
nella causa indicata in epigrafe (Prodotto Conservati di Attianese Pasquale s.a.s. contro Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

letti gli atti del procedimento;

rilevato che risulta pendente presso questo Tribunale altro giudizio tra le stese parti (RG n. 1285/2010) per l'accertamento del diritto di credito sulla base del quale la banca MPS ha segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi il nominativo della società attrice;

ritenuto che il suddetto procedimento abbia profili di connessione - ai confini con la parziale pregiudizialità - con il presente giudizio, atteso che la fondatezza o meno del diritto di credito ha senz'altro attitudine ad incidere su un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria qui al vaglio del Tribunale, ed in particolare sulla colpa dell'istituto bancario convenuto;

ritenuto pertanto necessario ed opportuno invitare le parti a documentare l'eventuale definizione o comunque lo stato del predetto giudizio;

ritenuto inoltre, contrariamente a quanto evidenziato dal precedente Istruttore, che in forza del valore del danno richiesto e della natura degli interessi coinvolti si renda necessaria ai fini della decisione una CTU sui seguenti quesiti:

- 1. previo esame degli atti di causa, verifichi e descriva il consulente quale fosse la situazione patrimoniale della società attrice prima della segnalazione in Centrale Rischi e quale fosse la situazione al momento della cancellazione disposta con il provvedimento cautelare indicato nell'atto introduttivo, specificando se la situazione iniziale fosse o meno conoscibile da parte dei terzi;*
- 2. verifichi quali perdite e/o mancati guadagni per la società attrice possano ritenersi suscettibili di stima patrimoniale in base ai documenti in atti, distinguendo quali voci derivino da atti muniti di data certa e quali no, indicandone inoltre la riconducibilità causale alla suddetta segnalazione da parte della banca convenuta;*
- 3. indichi ogni ulteriore elemento utile all'accertamento in relazione alla domanda attorea e alle difese del convenuto;*

PQM

RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio;

DISPONE procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e nomina CTU la dott.ssa Gerarda Tessitore con studio in Pagani;

FISSA l'udienza del 20.6.2018 per la comparizione del CTU e il conferimento dell'incarico;

ONERA le parti al deposito telematico, entro tale udienza, della documentazione processuale comprovante lo stato del giudizio RG n. 1285/2010 pendente presso questo Tribunale.

Nocera Inferiore, 17.4.2018

Il Giudice
dott. Antonello Amodeo



allo studio del procuratore dell'attrice)

conclusioni

- ✓ Confermare nelle sue fondamentali statuizioni il provvedimento cautelare concesso e per l'effetto ribadire in via definitiva la cancellazione della segnalazione *de qua* ai danni dell'Attianese Pasquale sas.
- ✓ accertare la illegittimità del comportamento ritorsivo del Monte dei Paschi di Siena che, successivamente all'incardinamento della causa in ordine all'anatocismo ed usura pendente innanzi all'intestato Tribunale, ha inopinatamente segnalato alla centrale rischi l'Attianese Pasquale sas, senza preventivamente revocarne gli affidamenti;
- ✓ considerare che l'esponente non versava in uno stato di insolvenza, all'atto in cui fu effettuata la segnalazione, ma si trovava in una condizione economica tale da valutarsi come soggetto sano e capace di adempiere regolarmente ed esattamente tutte le obbligazioni di pagamento;
- ✓ accertare che, per effetto dell'ingiusta segnalazione alla centrale rischi, come provato per *tabulas*, in ragione della documentazione versata in atti, l'Attianese sas ha di fatto chiusa l'azienda e perciò ha subito danni (nesso causale ineludibile) pari ad € 10.389.802,41, oltre quello di natura reputazionale che si quantifica in euro 3.000.000,00.
- ✓ Appurare che tal richiesta danni sia legittima, atteso che è stato leso il diritto all'impresa, oltrechè quello alla tutela del risparmio ed all'immagine, costituzionalmente garantiti, così come doviziosamente e pregevolmente scritto nell'ordinanza dal Giudice della cautela.
- ✓ Delibare che il Monte dei Paschi di Siena abbia agito con colpa grave e con dolo nel dover effettuare la detta segnalazione, nonostante che a tal uopo fosse stato adeguatamente avvertito dalla difesa dell'attrice con fax e lettera raccomandata e perciò considerare tali decisive circostanze ai fini dell'elemento soggettivo del danno occorso all'Attianese sas.
- ✓ Condannare perciò il Monte dei Paschi di Siena spa alla somma di euro 13.389.802,41 o a quel diverso importo che il Giudicante vorrà liquidare anche in via equitativa, in considerazione altresì del danno di immagine e

reputazionale che l'attrice ha subito irrimediabilmente dall'agire ritorsivo ed incauto della convenuta, dal momento del fax di avvertimento comunicato il 15.05.2010 o dal di dell'incardinamento del ricorso cautelare ante causam del 06.08.2010 sino all'emananda sentenza dell'odierno giudizio di merito.

- ✓ Col favore delle spese e degli emolumenti legali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara anticipatario.

Cardito li, 2.05.2017

avv. Biagio Riccio